

Commercio

Data Stampa 6901

Dazi sui pacchi extra Ue, anticipo dal 2026 con calcolo semplificato

Benedetto Santacroce
— a pag. 47

Dazi sui pacchi extra Ue, anticipo dal 2026 con calcolo semplificato

Commercio internazionale

La commissione Ue dovrà lavorare a una media per ampie categorie di beni

L'Ecofin ha proposto di accelerare rispetto al via dal 1° marzo 2028

Pagina a cura di

Benedetto Santacroce

Con due mosse l'Unione europea cerca di intercettare e tassare i pacchetti di valore inferiore a 150 euro che, attraverso le piattaforme elettroniche, invadono dai Paesi terzi il mercato interno. Le misure, come vedremo, non hanno solo un obiettivo di gettito o di contrasto all'evasione, ma perseguono anche uno scopo di equità e di ecosostenibilità evitando, in particolare, che i beni destinati ai consumatori non rispettino le regole dell'economia circolare.

La prima misura, approvata definitivamente dal Consiglio Ecofin dello scorso 13 novembre, consiste nell'abrogazione della soglia di esenzione daziaria prevista per le merci che vengono importate da Paesi terzi e che hanno un valore intrinseco uguale o inferiore a 150 euro. L'eliminazione della soglia, che potrebbe essere già operativa dal 2026, interesserà direttamente il commercio elettronico e le piattaforme di scambio.

La seconda misura ha uno scopo anche di ecosostenibilità e consiste nell'introduzione di un'imposta (*handling fee*), originariamente proposta nella misura di 2 euro per pacchetto (ora si parla di 1 euro per pacchetto), che colpisce direttamente le

piattaforme elettroniche per tutte le consegne che le stesse effettuano direttamente al consumatore finale.

L'eliminazione della soglia

Il Consiglio Ecofin del 13 novembre ha approvato definitivamente il regolamento proposto dalla Commissione Europea nel maggio del 2023 e che determina l'eliminazione della soglia di esenzione daziaria di 150 euro. Questa soglia, che di fatto, ha determinato negli ultimi anni una "forzata" parcellizzazione delle spedizioni di piccoli pacchetti da Paesi terzi, era stata introdotta originariamente nel 1983, poi estesa nel 1991 e nel 2008 e infine prevista nell'attuale versione con il regolamento 1186/2009/Ce perché voleva ridurre gli oneri amministrativi in capo alle imprese e alle autorità di controllo dovuti agli obblighi dichiarativi connessi alla loro importazione. L'effetto che si è determinato è stato, non solo un aumento di tali importazioni (dovuta essenzialmente per il boom del commercio elettronico), ma anche una relativa forma di evasione dovuta a false dichiarazioni doganali.

Fino al 1° luglio 2021 anche ai fini Iva esisteva una soglia di esenzione pari, però, a 22 euro. L'introduzione di una gestione digitale delle transazioni in dogana ha favorito una prima eliminazione della soglia Iva per le importazioni collegate alle vendite a distanza appunto dal 1° luglio 2021.

In effetti, l'eliminazione della soglia Iva è stata un successo: si pensi che nei primi sei mesi gli Stati membri hanno riscosso 1,9 miliardi di euro e da allora, tutti i dati di tali operazioni sono a disposizione delle autorità di controllo.

L'eliminazione dell'analoga soglia daziaria non era ancora stata

possibile per questioni legate alla difficoltà di dichiarare le singole merci sia in relazione alla loro classificazione, alla loro origine e al loro valore. Proprio per questo il regolamento, ora approvato, prevede un trattamento tariffario semplificato delle vendite in e-commerce che calcola i dazi su cinque differenti categorie (sistema di categorizzazione dei dazi) ciascuna con un'aliquota del dazio diversa. Le categorie che sono riportate nell'allegato al regolamento e sono, a titolo d'esempio, dello 0% per libri e oggetti d'arte; 5% per giocattoli e articoli per la casa; 8% per la seta, i tappeti e i lavori in vetro; 12% per la coltelleria e le macchine elettriche e il 17% per le calzature. Il sistema riguarda le vendite a distanza è opzionale e può essere applicato dalle piattaforme elettroniche (importatore presunto).

L'implementazione del nuovo sistema è complessa ed è prevista, in parallelo all'attuazione della riforma del codice doganale dell'Unione con la creazione della piattaforma digitale europea (Eu custom data hub) dal 1° marzo 2028. Per anticipare gli effetti della riforma al 1° gennaio 2026 il Consiglio ha dato incarico alla Commissione Ue di trovare una soluzione tampone calcolando i dazi attraverso una media facilmente determinabile in relazione ad ampie categorie di beni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ecommerce, allo studio anche una micro tassa per la sostenibilità

Data Stampa 6901

Data Stampa 6901

Piattaforme online

Proposta valutata dal Parlamento Ue: importo tra 50 centesimi e 2 euro

Un commercio elettronico sicuro e sostenibile passa anche attraverso l'introduzione per le piattaforme elettroniche di una tassa di gestione di tutti i beni che provengono da Paesi terzi e vengono consegnati direttamente al consumatore finale. Questa tassa (*handling fee*) che, a seconda della certificazione della piattaforma potrebbe variare dai 2 euro ai 50 centesimi per articolo consegnato, sarebbe destinata a finanziare le attività di controllo che le autorità doganali unionali devono porre in essere per monitorare gli imponenti volumi di beni venduti online.

In effetti, i beni importati da Paesi terzi e acquistati da piattaforme elettroniche sono stati nel 2022 pari in termini di valore ad 1,4 miliardi di euro; nel 2023 pari in termini di valore a 2,4 miliardi di euro e nel 2024 pari in termini di valore a 4,6 miliardi di euro. Questi beni, come si evince chiaramente nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio dell'Unione (documento Com - 2025 - 37 finale del 5 febbraio 2025), presentano, sotto diversi profili, gravi rischi alla salute e alla sicurezza dei consumatori nonché determinano danni ambientali irreversibili.

Inoltre, creano delle discrimi-

nazioni nei confronti degli operatori europei che devono rispettare regole di certificazione e contributi di smaltimento che le piattaforme online vuoi per la modalità di gestione del bene (*drop shipping*) vuoi per la frammentazione delle consegne dirette ai consumatori finali non applicano riuscendo ad evitare i relativi controlli.

La *handling fee*, che non è stata oggetto del Consiglio Ecofin del 13 novembre scorso, è stata, invece, valutata dal Parlamento con la risoluzione 9 luglio 2025. In tale risoluzione il Parlamento europeo prende atto della proposta della Commissione, insiste sul fatto che gli Stati membri devono evitare di imporre tasse unilaterali al fine di prevenire una frammentazione dell'Unione doganale.

La tassa (allo stato attuale del tutto eventuale) ha come scopi di coprire i maggiori costi di supervisione affrontati dalle autorità doganali relativi al controllo dei dati, allo svolgimento dell'analisi dei rischi e all'esecuzione dei controlli documentali e fisici, nonché il finanziamento dell'autorità doganale Ue e del centro digitale (Eu data custom hub).

La proposta è stata al centro, infine, di una risposta della Commissione Ue del 27 ottobre scorso in cui l'autorità di Bruxelles ha ribadito l'importanza dell'implementazione delle riforme doganali che hanno lo scopo tra l'altro di armonizzare e potenziare la gestione digitale delle operazioni di importazione di beni da Paesi terzi, rafforzandone i controlli e il costante monitoraggio delle operazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA